

*Cosa è una Massima del CNG?*

Il Collegio Nazionale di Garanzia, nell'ambito delle proprie esclusive competenze [art. 56, comma 6, sesto capoverso dello Statuto: "E' compito del Collegio (...) esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali (...)]", quale massimo grado di giudizio, emana delle massime, interpretative dello Statuto e dei Regolamenti nazionali. La massima consiste in poche, brevi frasi che sintetizzano il principio di diritto affermato nel provvedimento relativo a un caso specifico, al fine di cristallizzare quell'interpretazione data dal C.n.g. per i successivi casi portati all'attenzione propria e dei Collegi dei livelli territoriali. Le massime hanno validità fin tanto che non siano superate da ulteriori successive massime del C.n.g. stesso che modifichino l'interpretazione precedente sulla medesima materia o da modifiche statutarie o dei Regolamenti nazionali che a queste si conformino o che normino in maniera differente la medesima materia. Si definisce in questo modo uno strumento interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali che regolano la vita del P.r.c. – S.e. al quale i tutti i Collegi di Garanzia si devono attenere.

**MASSIME IN VIGORE**

MASSIMA DEL 12 GIUGNO 2022

Titolo VI – Capo 2 – Artt. 52 e 53 dello Statuto

Oggetto: "organismi nazionali – competenze"

Se non diversamente specificato dallo Statuto, le determinazioni attribuite agli organismi dirigenti competenti, per il livello nazionale, si intendono attribuite al Comitato Politico Nazionale salvo che questi, a maggioranza dei suoi componenti, non le abbia espressamente e singolarmente delegate alla Direzione Nazionale anche per periodi definiti.

MASSIMA DEL 21 OTTOBRE 2022

Titolo VI – Capo 4 – Art. 59, terzo comma

Oggetto: "sospensione feriale dei termini"

Ai soli procedimenti disciplinari si applica la sospensione feriale dei termini (periodo 1° agosto – 31 agosto).